



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 13 marzo 2017
Prot. n. 036/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Procedure operative e informatiche per le revisioni dei veicoli >3,5t. e autobus.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - facendo seguito alla nota prot. 8259 RU del 01/04/2015, integrata dalla nota prot. 1113 del 13/05/2015 - con la nota prot. RU 4791 (in allegato), acquisiti i pareri delle Direzioni Generali Territoriali e tenuto conto delle segnalazioni pervenute a seguito dell'attività svolta, integra le disposizioni fin qui emanate.

La circolare in oggetto, che si compone di 5 paragrafi e di 4 allegati, ricorda che la disciplina sul controllo tecnico dei veicoli (ovvero la "revisione") è normata, da direttive Comunitarie e da norme nazionali anticipando che ulteriori disposizioni diverranno operative al momento del recepimento della direttiva 2014/45/UE.

A livello nazionale, il testo su cui si basano le modalità di svolgimento delle revisioni dei veicoli è il DM 408 del 06/08/1998, che ha recepito la direttiva 96/96/CE, e successivamente integrato e rivisitato dal DM 13/10/2011, che a sua volta recepisce la direttiva 2010/48/UE, che adegua al progresso tecnico una precedente direttiva, la 2009/40/CE, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore.

Al fine di garantire l'uniformità dei controlli del parco circolante a livello nazionale e nel rispetto prevalente della sicurezza della circolazione stradale, si stabilisce che le operazioni di revisione devono essere svolte secondo i principi enunciati nel sub-allegato 1. In esso vengono:

- identificati i sistemi ed i componenti dei veicoli da sottoporre a controllo;
- illustrati i metodi da applicare e i criteri da utilizzare per determinare se le condizioni del veicolo siano accettabili.

Detta tabella è suddivisa in tre colonne ovvero elemento da controllare, metodo, motivazione di esito non regolare. Per una più semplice e immediata lettura delle norme è stato, inoltre, redatto il sub-allegato 2 che suddivide i controlli che devono essere effettuati durante l'operazione di revisione in:

- controlli strumentali (colonna A);
- controlli visivi impliciti al controllo strumentale (colonna B);

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

*Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005*



- controlli visivi espliciti non ricompresi nei controlli strumentali (colonna C) - i controlli visivi ricompresi in tale colonna devono essere effettuati dall'operatore durante le revisioni;
- controlli visivi con mano d'opera effettuabili solo da officina (colonna D) - sono *“i controlli visivi con mano d'opera che non possono essere svolti dagli operatori durante l'attività di revisione perché il controllo degli stessi presuppone lo smontaggio di alcune parti del veicolo in contrasto con quanto riportato dalla direttiva 2010/48/UE o l'utilizzo di attrezzatura specifica non presente in sede di revisione.”* Tali controlli sono stati espressamente esplicitati nel sub-allegato 3.

La verifica di detti elementi sarà pertanto effettuata dall'officina che esegue la manutenzione ordinaria e/o straordinaria sul veicolo e sarà opportunamente certificata dalla stessa sul retro del nuovo modello TT2100 come esplicitato al punto 5 della circolare in oggetto.

“Sulla base dell'esperienza acquisita e nel rispetto delle tempistiche stabilite, sia a livello di Stati Comunitari che Extra-Comunitari, si ritiene che la durata minima che consenta di effettuare i controlli previsti dalle norme in sede di revisione di un veicolo possa essere così stabilita:

- autobus, 30 minuti;
- autoveicoli >3,5t, 20 minuti;
- rimorchi/semirimorchi >3,5t, 15 minuti;
- autoveicoli >3,5t + ADR (DTT306), 30 minuti;
- rimorchi/semirimorchi >3,5t + ADR (DTT306), 30 minuti.

Qualora il funzionario tecnico sia affiancato da un assistente, i tempi previsti potranno essere opportunamente ridotti. *“Al fine di non vanificare la ratio delle disposizioni temporali delle operazioni di revisione, che mirano ad individuare i tempi minimi per l'espletamento delle stesse, a tutela della sicurezza della circolazione, e allo stesso tempo valutare l'apporto fornito dal personale in ausilio, si può prevedere, per ogni tipologia di attività, l'aggiunta di uno SLOT di durata pari a 15 minuti per ogni ora di nastro operativo”* (es. nastro operativo 6 h = 6x15min= 90 min nastro operativo 4 h = 4x15min= 60 min).

Il paragrafo 4), che reca in rubrica *“Revisione autobus”*, specifica che *“al fine di ottimizzare le attività di competenza specifiche relative alla figura professionale di Ingegnere e nel contempo non causare disservizi all'utenza si ritiene di dover modificare quanto previsto dalla circolare prot. 2405 del 21/07/2014. In particolare si stabilisce che la revisione degli autobus possa essere effettuata, oltre che nel rispetto di quanto disposto dalla citata circolare, anche presso tutte le sedi appartenenti all'Ufficio dirigenziale di appartenenza della ditta”*.

Infine, per rendere operative le procedure introdotte la circolare chiarisce che si ritiene necessario modificare l'attuale modello TT 2100 (sub-allegato 4) e integrarlo, sul retro, con le dichiarazioni di assunzione di responsabilità che dovranno essere obbligatoriamente compilate, quando ricorre il caso, dai soggetti interessati.



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

La circolare in oggetto “entra in vigore per le prenotazioni registrate dal giorno 13/03/2017 e per le operazioni previste successivamente a detta data secondo l’eventuale calendario di sedute già programmate”.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.